



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Marcella Celesti	Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci	Consigliere rel.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al **n. 873/2023 R.G.** promosso

DA

GULINO RAFFAELE (GLMRFL46C09E133M), rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Anfuso Alberghina;

Appellante

CONTRO

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE
IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00400170874), in persona del Commissario
Liquidatore, e **ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE**
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (C.F. 97279190827), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
dall'avv. Massimiliano Marinelli;

Appellati

OGGETTO: pubblico impiego- compenso incentivante.



CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 150/2023 del 27 aprile 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone rigettava il ricorso proposto da Gulino Raffaele, condannando lo stesso a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 6.968,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Premetteva il giudicante che il ricorrente, direttore generale per lungo tempo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale (ASI) del Calatino, assumendo di aver partecipato, nella veste di direttore generale e di ingegnere, alla stesura ed alla revisione del piano regolatore, aveva chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto a ricevere il compenso dovuto, secondo i conteggi indicati in ricorso, precisando di essere in pensione dal 1.4.2011.

Il Tribunale qualificava l'eccezione di prescrizione sollevata dagli enti resistenti alla stregua di una prescrizione estintiva, siccome fondata sull'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, e non presuntiva, nonostante il richiamo dell'art. 2956 c.c., avuto riguardo al riconoscimento del mancato adempimento dell'obbligazione; riteneva applicabile, di conseguenza, la disposizione dell'articolo 2948 c.c., in ragione della natura di indennità accessoria, correlata all'attività prestata in relazione al progetto di revisione del Piano regolatore territoriale del Consorzio, delle somme pretese; accertava che le stesse, aventi natura retributiva, erano soggette al termine di prescrizione quinquennale, non ritenendo condivisibile la tesi del Gulino circa la operatività della prescrizione decennale, in considerazione della asserita richiesta di pagamento una tantum e straordinaria.

Individuato, poi, il *dies a quo* nella data del 6.2.2006 - coincidente con l'approvazione della revisione del Piano regolatore del Consorzio per l'area di Sviluppo industriale del Calatino con decreto dell'Assessorato regionale del



Territorio e dell'Ambiente, pubblicato nella GURS n. 16/2006 - negava effetti interruttivi alla diffida, datata 30.4.2012, trasmessa via fax dal Gulino al Commissario liquidatore del Consorzio Area Sviluppo Industriale il 3.5.2012, atteso che a quella data, facendo decorrere la prescrizione dal 6.2.2006, o al più tardi, in senso più favorevole al ricorrente, dal 7.2.2007 (data in cui la parcella posta alla base della pretesa del ricorrente era stata vistata dalla Commissione dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta) la prescrizione era comunque già maturata; riteneva, pertanto, prescritto il credito retributivo vantato dal Gulino ed assorbita ogni altra questione posta.

Avverso la sentenza proponeva appello Raffaele Gulino, con ricorso depositato in data 19.10.2023, cui resistevano gli appellati.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.02.2026, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di gravame, Gulino Raffaele lamenta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare al caso concreto la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in luogo di quella quinquennale, non potendo trovare quest'ultima giustificazione nella riconducibilità del compenso al rapporto lavorativo intercorrente tra lo stesso e l'ente appellato.

Sostiene, infatti, che il compenso preteso quale incentivo per l'attività di progettazione svolta, pur presupponendo la sussistenza di un rapporto di lavoro, non possa qualificarsi come elemento retributivo in senso proprio, ma, piuttosto, come elemento accessorio della retribuzione, mancando la periodicità dello stesso e potendo essere riconosciuto al dipendente solo subordinatamente alla partecipazione di quest'ultimo alla redazione dell'atto di programmazione finale.

Al riguardo richiama giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“Il compenso incentivante previsto in favore del personale degli uffici tecnici di P.A. per la*



progettazione di opere pubbliche dall'art. 18, primo comma, legge n. 109 del 1994 e succ. mod., posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva - compenso che costituisce trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario ed incentivante dell'attività lavorativa svolta con mansioni di progettazione- è disciplinato nei suoi presupposti dal regolamento che tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell'art. 6, legge n. 127 del 1997, e richiede in generale un'attività di progettazione per un'opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la realizzazione della quale ci sia stata l'aggiudicazione dell'appalto.” (Cass. civ., sentenza n. 8344/2011)

Ritiene, pertanto, che il compenso *de quo*, integrando un'obbligazione unitaria, suscettibile di esecuzione anche *uno actu*, sia soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cassazione civ., sentenza n. 9295/1993).

2. In subordine, richiamando quanto statuito dalla Corte dei Conti, Controllo Lombardia, nel parere n. 5/2009, impugna la sentenza per non aver ritenuto applicabile la prescrizione triennale di cui all'art. 2956, n.1. c.c., il cui termine decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nella specie dal 1.4.2011, data di collocamento in quiescenza di esso appellante.

3. Censura, altresì, quanto statuito dal giudice di prime cure in merito all'individuazione del *dies a quo*.

Richiamato sul punto il decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 15 del 16.01.1997 art. 12 e l'orientamento assunto dalla Cassazione sulla esigibilità del diritto alla percezione dell'incentivo, sostiene che il *dies a quo* debba essere individuato nella data del 24.11.2009, in cui il procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dei compensi dell'ufficio di progettazione è stato definito col perfezionamento della richiesta del contributo regionale e con la rimessione all'Assessorato di tutta la documentazione necessaria a tale fine, atteso che, in caso di diritto condizionato al rispetto di un determinato



procedimento amministrativo, lo stesso diventa esigibile quando il procedimento risulta completato.

Ritiene, dunque, che la prescrizione non si è maturata, per gli effetti interruttivi attribuibili tanto al fax inviato in data 3.05.2012, al fine di sollecitare il pagamento del credito vantato, quanto alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (11.6.2013).

4. Lamenta che il giudice non ha considerato, ai fini della prescrizione, la data di liquidazione della parcella dell'Ing. Catania da parte del Consiglio dell'ordine degli Ingegneri, ossia il 19.06.2007.

Rileva, infatti, che solo da quella data, svelato l'importo dovuto per la realizzazione del P.R.G. dell'ente, esso appellante veniva a conoscenza dell'importo formalmente richiesto e il diritto di credito diveniva esigibile; che, pertanto, la prescrizione non poteva dirsi maturata, in quanto interrotta dalla diffida inoltrata dallo stesso a mezzo fax il 03.05.2012 e regolarmente assunta al protocollo dell'ente.

Precisa che analogo effetto interruttivo deve attribuirsi alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2009, con la quale il Consorzio, deliberando di impegnare la spesa per il pagamento degli oneri di progettazione dell'ufficio che si era occupato della redazione del piano, riconosceva esplicitamente il debito.

5. Con altro motivo, censura ancora la sentenza per aver ritenuto decorrente la prescrizione dalla data di approvazione del P.R.T. dell'ente, ossia dal 06.02.2006.

Rileva, infatti, che l'iter di adozione del P.R.T. non si esaurisce nella pubblicazione dello stesso in G.U.R.S., richiedendo l'espletamento di attività successive finalizzate alla sua adozione da parte dei Comuni aderenti al Consorzio, i quali provvedono a darne attuazione mediante conformazione urbanistica comunale, o a mezzo di presa d'atto, ove siano dotati di un Piano Regolatore Generale che sia già adeguato alle previsioni del P.R.T., ovvero con



l'adeguamento dei Piani regolatori generali già approvati o in corso di approvazione.

Precisa che esso appellante, nella veste di direttore del Consorzio e anche nella qualità di coordinatore responsabile della conclusione del procedimento, aveva provveduto a sollecitare i diversi comuni al recepimento del P.R.T. dell'ente, dando avvio all'iter predetto, conclusosi con la delibera del consiglio Comunale di San Michele di Ganzaria n. 3/2009 del 2.2.2009, comunicata con fax del 26.02.2009; che la prescrizione decorre, pertanto, dal 04.03.2009, ossia dalla data di acquisizione al protocollo n. 458 del Consorzio della predetta delibera del Consiglio Comunale n. 03/2009, in ragione della natura di atto recettizio del P.R.G.; che la stessa deve considerarsi interrotta dalla diffida inoltrata dallo stesso per il pagamento dei compensi dovuti, prot. n.1040 del 07.05.2012 e dell'11.06.2013.

6. Lamenta ancora l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio resistente, sebbene priva di specificità, sul presupposto che fosse sufficiente la mera eccezione, spettando al giudice individuarne la portata e la disciplina applicabile.

Sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la parte ha l'onere di qualificare l'eccezione di prescrizione e di indicare con precisione la data dalla quale far decorrere la stessa, trattandosi di eccezione in senso proprio, rilevabile ad istanza di parte e non d'ufficio (cfr. Cassazione, sentenza n. 16486/2017).

7. Infine, ritiene ingiusta la condanna al pagamento delle spese processuali disposta in favore dell'IRSAP, quale successore del Consorzio ASI del Calatino, ed in favore del Consorzio stesso, assumendo che sarebbe stato più corretto disporre la compensazione delle spese.

Rileva, infatti, che al tempo dell'introduzione del giudizio e del deposito del ricorso (16.05.2013) non era chiara la forma giuridica che avrebbe dovuto e potuto assumere la liquidazione dei disciolti consorzi di bonifica tanto che il



legislatore regionale è stato costretto ad emanare una legge di interpretazione autentica il 15 maggio 2013; che alla data di deposito del ricorso, la legge in oggetto non era stata, tuttavia, ancora pubblicata in G.U.; che, pertanto, ingiusta è la condanna al pagamento delle spese legali atteso che la vicenda è stata chiarita da un punto di vista normativo solo dopo l'introduzione del giudizio.

8. L'appello è infondato e va rigettato quanto all'accertata prescrizione delle pretese vantate dall'appellante; va accolto in punto di spese di lite, nei limiti di seguito precisati.

9. La stretta connessione logico- giuridica dei primi tre motivi di appello ne impone la trattazione congiunta.

9.1 Quanto alla natura del diritto vantato dal ricorrente, con particolare riferimento alla possibilità di ricondurlo ad una voce retributiva o meno, si osserva quanto segue.

La Corte di cassazione, Sez. lavoro, nella ordinanza n. 14641 del 24/05/2024, ha avuto modo di chiarire che *“il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione di cui all'art. 18 l. n. 109 del 1994 ha natura retributiva e sorge, non solo in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata, ma anche nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento per le modalità di erogazione adottato dall'amministrazione; pertanto, esso è assoggettato anche alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 101 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 216 del 1995, e, trovando la sua giustificazione nella remunerazione dell'attività di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica svolta con risorse interne dell'amministrazione, non spetta in ipotesi di opere realizzate in regime di concessione di committenza”* (nello stesso senso, vedi anche, *ex multis*, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/05/2020, n. 10222).

Ancora la Corte ha precisato che *“In riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche - in considerazione della sua accessorietà*



- quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione, nonché le retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro”- Sez. L, Sentenza n. 21377 del 10/11/2004 (conf. Sez. L, Sentenza n. 8065 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 1574 del 26/01/2010).

La natura accessoria del compenso, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. L, nella sentenza n. 8344/2011, richiamata dall’appellante, non esclude il carattere retributivo dello stesso, distinguendo solo il compenso in esame dalla componente fissa della retribuzione.

Da tanto discende la corretta qualificazione operata nella sentenza di primo grado in ordine alla natura retributiva del credito vantato dall’appellante, soggetto quindi alla prescrizione quinquennale.

9.2 Né può ritenersi operante nella specie la previsione normativa dell’art. 2956, n. 1, c.c. e la non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, posto che *“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus....”*- Cassazione civile sez. un., 28/12/2023, n.36197.

10. Parimenti va rigettato il motivo di appello afferente al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione.

Al riguardo va richiamato quanto precisato da Cass. civ., Sez. lavoro, nella sentenza n. 13937 del 05/06/2017, secondo cui *“in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di*



opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare.”

Giova precisare, altresì, che la “*prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*” ex art. 2935 c.c. e che “*l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto stesso*” (Cass. civ. n. 13343/2022).

Nella vicenda in esame non può rinvenirsi alcuna “*causa giuridica*” impeditiva dell’esercizio del diritto al compenso, di tal che “*l’attribuzione*” dello stesso può reputarsi coincidente con il momento in cui “*lo si può fare valere*”, termine di decorrenza della prescrizione.

Alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di cassazione, il diritto al compenso richiede non soltanto che lo stesso sia previsto dalla “*contrattazione collettiva decentrata*” e che “*sia stato adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie*” – circostanze ricorrenti nel caso in esame- ma anche, e soprattutto, che “*l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare*”.

Tenuto conto che nella vicenda in esame non ricorre la progettazione di un’opera pubblica ma un atto di pianificazione di carattere generale, deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di prime cure, secondo cui il *dies a*



quo di decorso della prescrizione del diritto di cui trattasi può essere fissata nella data del “6.2.2006, ovvero dal momento in cui la revisione del Piano regolatore del Consorzio per l’area di Sviluppo industriale del Calatino, la cui progettazione è stata affidata, tra gli altri, anche al Gulino, è stato approvato con decreto dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, pubblicato nella GURS n. 16/2006”.

In tal senso rileva quanto chiarito dalla Corte di cassazione Sez. 2, nella sentenza n. 9866 del 2025, in vicenda avente profili di analogia con quella in esame (compenso preteso da professionista per incarico professionale per le redazione del piano regolare generale del Comune, comprensivo di regolamento edilizio e di prescrizioni esecutive); in particolare la Corte ha ritenuto che *“la sentenza ha legittimamente rigettato l’eccezione di prescrizione, in quanto ha accertato in fatto che la prestazione è stata definitivamente espletata soltanto nel momento in cui il Comune ha approvato il P.R.G. e le Prescrizioni esecutive; ciò, non perché quello fosse il momento da prendere a riferimento in via astratta e senza relazione con l’effettivo svolgimento dell’attività, ma perché le precedenti deliberazioni avevano comportato le successive richieste ai professionisti di modifiche e integrazioni, per cui solo con la definitiva approvazione del P.R.G. l’attività era cessata”*, così confermando che il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione va fatto coincidere con quello in cui la prestazione è stata espletata e quindi il compenso è esigibile.

10.1 Alla stregua delle superiori considerazioni, non può condividersi quanto dedotto dall’appellante circa la decorrenza della prescrizione dalla data di liquidazione della *“parcella dell’altro componente dell’ufficio”*, ing. Catania, data a decorrere dalla quale avrebbe conosciuto l’importo dovuto per la realizzazione del PRG dell’ente, essendo tale circostanza del tutto estranea al sorgere del diritto, come sopra individuato.

10.2 Parimenti non può condividersi l’ulteriore motivo di appello afferente alla decorrenza della prescrizione dalla pubblicazione in G.U. n. 15 del



31.03.2016, della revisione del piano territoriale, non afferendo in alcun modo al completamento dell'opera, come richiesto dalla Suprema Corte; né lo stesso può coincidere con il recepimento del piano da parte dei Comuni aderenti al Consorzio, trattandosi di attività successive per nulla incidenti sull'attività svolta dall'appellante; lo stesso, invero, non ha provato lo svolgimento di attività ulteriori, rispetto a quelle espletate per la revisione del piano e in data anteriore alla sua approvazione da parte del Consorzio ASI, poste a fondamento del compenso preteso; non possono rilevare a tale fine le delibere con le quali l'appellante ha sollecitato l'adozione da parte dei comuni del comprensorio degli atti di adeguamento, posto che le stesse non afferiscono alla progettazione ma alla fase successiva.

Piuttosto, in senso contrario rileva quanto osservato dal giudice di prime cure, secondo cui l'attuazione del Piano Regolatore Territoriale da parte dei comuni aderenti al Consorzio mediante conformazione urbanistica costituisce *“attività successiva al completamento della revisione del Piano regolatore del Consorzio oggetto di incarico, come individuato chiaramente dalla documentazione in atti e in particolare dalla delibera n. 74 del 14.6.1996 e dalla delibera n. 170 del 4.12.1998”*.

In tal senso rileva la previsione dell'art. 19 della L.R. n. 1 del 4.01.1984, secondo cui *“i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale ... sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.*

Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.



Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell' art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall' articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni”.

Sicché l’attività successiva richiamata dall’appellante è attività dei comuni del territorio interessato dal Piano, e non già dei progettisti del PRT del Consorzio.

Parimenti rileva quanto osservato dal giudice di prime cure, secondo cui “*lo stesso ricorrente pone alla base della propria pretesa la “parcella per le competenze tecniche professionali di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 6679 dell’1.12.1969 e Circolare del Ministero dei LLPP n. 22 del 10.2.1976 – Tariffa per prestazioni di Settore PRT Consortile” redatta dall’ingegnere Maurizio Catania, altro tecnico incaricato a provvedere alla progettazione della revisione generale del Piano Regolatore territoriale del Consorzio Area di Sviluppo industriale del Calatino unitamente all’odierno ricorrente, parcella che è stata vistata dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta già in data 7 febbraio 2007; ne deriva che a quella data, essendo stato determinato l’onorario spettante per l’espletamento dell’incarico per il quale il ricorrente intende ottenere il pagamento, lo stesso doveva essere già completato e adempiuto, confermando pertanto che sin dal 6.2.2006, data di approvazione della revisione del Piano Regolatore citato, il compenso per l’incarico in questione poteva essere già richiesto”.*

10.3 Ancora va escluso che gli atti contrassegnati ai nn. 8 e 10 (richiesta contributo del 14.01.2008, avanzata dal Consorzio ASI all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e allegata parcella dell’ing. Catania e richiesta contributo del 24.11.2009) abbiano natura di riconoscimento del debito, non



essendo indirizzati all'odierno appellante e non avendo alcun contenuto di riconoscimento dell'esistenza dello specifico compenso vantato dallo stesso.

10.4 Parimenti va rigettato l'ulteriore motivo di appello, secondo cui nessuna prescrizione può ritenersi maturata *“in quanto il procedimento amministrativo che porta alla liquidazione dei compensi dell'ufficio di progettazione si è ultimato in data 24.11.2009 (doc. 10) data in cui è stata perfezionata la richiesta del contributo regionale per la redazione del Piano regolatore dell'Ente”*.

Va riconosciuta, invero, l'irrelevanza del completamento della procedura di liquidazione ai fini dell'insorgenza del diritto e, dunque, della decorrenza del relativo termine di prescrizione.

In tema, va richiamato quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale *“il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.”* (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/05/2020, n. 10222 (rv. 657788-01).

Dunque, deve ritenersi corretta la ricostruzione della sentenza di primo grado, secondo la quale il *dies a quo* della prescrizione va individuato nella data del 06.02.2006 (o, in senso più favorevole al ricorrente, del 07.02.2007, in cui è stata vistata la parcella posta alla base della quantificazione della pretesa del Gulino).



10.5 Ancora non rileva la genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio appellato, spettando al giudice la sua qualificazione: *“Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza” - Sez. 3 -, Ordinanza n. 25119 del 12/09/2025.*

10.6 Parimenti corretta è l'interpretazione del giudice di prime cure in ordine alla sua qualificazione quale prescrizione estintiva e non presuntiva, non avendo il Consorzio allegato l'avvenuta liquidazione dell'importo preteso dal Gulino.

Ed invero, *“Il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato” - Sez. 1 - , Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019.*

Alla stregua delle superiori considerazioni, il diritto vantato dal Gulino deve reputarsi prescritto.



11. Va, per contro, accolta la censura relativa al capo di condanna alle spese di lite nei confronti dell'IRSAP.

L'art. 19 della legge regionale Sicilia n. 8 del 12 gennaio 2012 ha previsto la liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, prevedendo che gli stessi assumano la denominazione di Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione; la norma ha previsto, altresì, al comma 4, nel testo pubblicato sulla GURS, che *“I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione...”*.

L'art. 64 della l.r. 15 maggio 2013, n. 9, ha chiarito, altresì, che *“Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”*.



Come correttamente evidenziato dalla stessa difesa dell'Irsap, *“Con la disposizione sopra riportata, qualificabile come norma di interpretazione autentica, il legislatore ha pertanto chiarito che i Consorzi Asi, ormai soppressi, costituiscono soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, fino all'adozione del decreto di chiusura di tutte le operazioni di liquidazione. In altri termini, tali soggetti continuano ad esistere, sia pure trasformati in una autonoma gestione separata presso l'Irsap, nei termini in cui ciò è avvenuto nelle analoghe situazioni...”*.

La predetta norma di interpretazione autentica è intervenuta solo in data 15 maggio 2013, allorché il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato depositato il 16.05.2013.

Tanto giustifica la chiamata in causa dell'Irsap e la compensazione delle spese di lite nei confronti dello stesso.

12. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto limitatamente alla statuizione di condanna nei confronti dell'IRSAP; le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno pertanto compensate nei confronti del predetto ente; l'appello va rigettato nel resto.

Le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle professionali vigenti e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza nei confronti del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite del doppio grado tra Gulino Raffaele e l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive;

rigetta nel resto l'appello;

condanna Gulino Raffaele al pagamento, in favore del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione, delle spese processuali di



entrambi i gradi, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 6.699,00 e, quanto al presente grado, in € 7.160,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Caterina Musumeci

La Presidente

Dott.ssa Marcella Celesti

